

ell. B



Comune di Cecina

**Regolamento per la concessione
delle aree destinate alle
Attività dello Spettacolo Viaggiante
e affini (Legge 18/03/1968, n.337)**

(Approvato con Delibera C.C. n. 45 del 12/12/2012)

Indice generale

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 4 – GESTIONE DELLE ATTRAZIONI
- ART. 5 – SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI
- ART. 6 – ASSICURAZIONE
- ART. 7 – PUBBLICITA' DEGLI SPETTACOLI

TITOLO 2° - DISCIPLINA DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO (LUNA PARK)

- ART. 8 – PARCHI DIVERTIMENTO NEL COMUNE DI CECINA
- ART. 9 – INIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 10 – COMMISSIONE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 11 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE
- ART. 12 – RINUNCE E SUBENIRI
- ART. 13 – ACCESSO, MONTAGGIO FUNZIONAMENTO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI – ACCERTAMENTO DANNI.
- ART. 14 – COMPOSIZIONE PARCO AUTUNNALE DI CECINA
- ART. 15 – ALLESTIMENTO DEL PARCO
- ART. 16 – PRESENTAZIONE DOMANDE
- ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE
- ART. 19 – SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO E TRASFERIMENTO
- ART. 20 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE
- ART. 21 – GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI
- ART. 22 – ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 23 – ESITO DELL'ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DEL PLATEATICO
- ART. 24 – ONERI DEI CONCESSIONARI
- ART. 25 – ACCESSO E PRESENZA DEI CARAVAN
- ART. 26 – COMMISSIONE DEL PARCO
- ART. 27 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEL PARCO
- ART. 28 – PARCO ESTIVO DI VIA ROSSETTI A CECINA MARE

TITOLO 3° - INSTALLAZIONE SINGOLE ATTRAZIONI

ART. 29 – SINGOLE ATTRAZIONI

TITOLO 4° - ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (FESTEGGIAMENTI RIONALI O SIMILARI)

ART. 30 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

TITOLO 5° – CIRCHI EQUESTRI

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 – CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 33 - DOMANDE DI CONCESSIONE

ART. 34 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

ART. 35 – CRITERI DI CONCESSIONE

ART. 36 – OBBLIGO DI PULIZIA E DI SGOMBERO DELL'AREA CONCESSA

ART. 37 – SANZIONI E PENALI

ART. 38 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

TITOLO 6° - ARTISTI DI STRADA

ART. 39 – DEFINIZIONE DELL'ARTISTA DI STRADA

ART. 40 – AREE E LIMITI TEMPORALI

ART. 41 – OBBLIGO PRESENTAZIONE DOCUMENTI

ART. 42 - MODALITÀ DI ESERCIZIO A "CERCHIO"

ART. 43 - MODALITÀ DI ESERCIZIO PER PUBBLICO PASSAGGIO E MADONNARI

ART. 44 – ESENZIONE C.O.S.A.P.

ART. 45 – DIVIETI

ART. 46 - STRUTTURE ATTE ALL'ESIBIZIONE

ART. 47 – EMISSIONI SONORE

ART. 48 – RESPONSABILITÀ

ART. 49 - PRESTAZIONE A LIBERA OFFERTA

ART. 50 – LIBERATORIA PER L'AMMINISTRAZIONE

ART. 51 – SANZIONI ACCESSORIE

TITOLO 7° – SPETTACOLO VIAGGIANTE CON MESTIERI ESCLUSIVAMENTE DA BAMBINI

CAPO I – GIOSTRE A CARATTERE ANNUALE

ART. 52 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 53 - DESTINAZIONE DELLE AREE

ART. 54 – PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE

ART. 55 – PUBBLICITÀ DELLE ATTRAZIONI

ART. 56 – ORARI

ART. 57 - SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

ART. 58 - ANZIANITÀ

ART. 59 - CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 60 – DANNI PATRIMONIALI

ART. 61 – REQUISITI SOGGETTIVI DI GESTIONE

ART. 62 – MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE

ART. 63 – CONCESSIONE DELLE AREE

ART. 64 – COMMISSIONE COMUNALE

ART. 65 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

ART. 66- PIAZZA G. CARDUCCI, PRESCRIZIONI SPECIALI

CAPO II - PICCOLE GIOSTRE ESTIVE PER BAMBINI

ART. 67 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 68 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E MODALITÀ DI CONCESSIONE.

TITOLO 8° – TEATRINI DI BURATTINI – TEATRI VIAGGIANTI

ART. 69 – DEFINIZIONE TEATRINI DI BURATTINI

ART. 70 – DEFINIZIONE TEATRI VIAGGIANTI

ART. 71 – DESTINAZIONE DELLE AREE

ART. 72 – UTILIZZO DELLE AREE

ART. 73 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 74 – GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ART. 75 – PUBBLICITÀ DEGLI SPETTACOLI

TITOLO 9° – ESIBIZIONI MOTO – AUTO ACROBATICHE

ART. 76 – DEFINIZIONI

ART. 77 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 78 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

TITOLO 10° – SANZIONI

ART. 79 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE, MISURE INTERDITTIVE

TITOLO 11° – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 81 – NORME ACCESSORIE

ART. 82 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 83 – NORME FINALI

- APPENDICE -

Allegato “A”

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e successive modifiche, integrazioni e relative norme di attuazione, le modalità di concessione, in forma ricorrente od occasionale, delle aree da destinarsi a coloro che intendono esercitare, nel territorio del Comune di Cecina, attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento (luna Park e similari) e circhi equestri, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ad uso esclusivo dei bambini, degli artisti di strada, burattinai ed ogni altra tipologia inserita negli elenchi di cui alla succitata L. 337/1968, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle licenze di esercizio.
2. L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinato al possesso di specifico atto abilitativo, a carattere permanente, di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciato, a titolo generale, dal Sindaco ovvero dal Dirigente/Responsabile preposto del Comune di residenza o dove l'azienda ha sede legale nel caso di società, ed a licenza a carattere temporaneo, sempre ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., che dovrà essere rilasciata dal Dirigente/Responsabile preposto del Comune ove si intende esercitare con l'attrazione/le attrazioni ricomprese nella suddetta licenza permanente. Tutte le attività di cui al precedente punto 2. dovranno risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo; Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo. Il passaggio di proprietà di un'attrazione dovrà essere comprovato da idoneo atto valido ai sensi di Legge.
3. Le attività di cui al comma 2. possono essere esercitate:
 - a) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della legge 337/68 e successive modifiche e/o integrazioni. L'elenco di tali aree, redatto dall'Amministrazione comunale è indicato nell'allegato "A" del presente Regolamento, viene aggiornato con atto della Giunta Comunale ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne la necessità e comunque almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco prevede altresì la categoria (piccola, media o grande) ed il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti i Settori interessati, possano essere concesse per altri scopi anche in via permanente con conseguente esclusione dall'elenco di cui all'allegato "A" del presente Regolamento;
 - b) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previa esibizione di apposito titolo/nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area – in tal caso l'idoneità della collocazione su area privata dovrà essere verificata dai competenti uffici a riguardo della sicurezza stradale, delle norme antincendio e per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua potabile e per lo smaltimento degli scarichi e dei rifiuti prodotti;
 - c) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo, ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, quanto previsto dal D.P.R. 152 del 01/08/2011 e dall'art. 80 T.U.L.P.S.
4. Fatte salve le disposizioni di carattere generale, in quanto applicabili, la disciplina dei parchi di divertimento temporanei operanti nel Comune di Cecina (Parco Autunnale, Parco invernale ed Estivo) sarà definita al successivo Titolo 2°, mentre la disciplina dei circhi equestri sarà definita al successivo Titolo 5°.

5. Ai fini del possesso dell'atto abilitativo a carattere permanente di cui al precedente comma 2, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, l'interessato dovrà dimostrare di possedere adeguata capacità tecnica-professionale; ciò può avvenire o attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione che attesti di avere svolto un apprendistato almeno biennale quale familiare di un esercente, specificando tempi e modi della collaborazione, ovvero di avere collaborato, quale prestatore d'opera, per almeno due anni, specificando tempi e modi della collaborazione, ovvero di avere frequentato apposito corso di formazione teorico-pratica presso uno dei soggetti formatori di cui all'art. 1 del Decreto 16/06/2008 emanato dal Ministero dell'Interno.
6. In caso di una società, la stessa, per l'effettivo esercizio dell'attività, dovrà dimostrare che la gestione delle attrazioni ricomprese nell'atto abilitativo di cui è richiesto il rilascio, è demandata a persona fisica avente le caratteristiche tecnico-professionali di cui al precedente comma.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- **SPETTACOLI VIAGGIANTI** sono da considerarsi le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale, ai sensi dell'art.4 della Legge 18/03/1968, n. 337.

- **ATTRAZIONE** è da considerarsi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I dell'apposito elenco ministeriale.

- **GIOCHI O ACCESSORI** sono da considerarsi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, con unica gettoniera, per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni, né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico. I giochi o accessori vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) pugnometro
- b) oroscopo
- c) soggetto a dondolo
- d) apparecchio forza muscolare
- e) calciometro
- f) altre tipologie di giochi accessori simili

- **ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE AD USO ESCLUSIVO DEI BAMBINI** sono da considerarsi le attrazioni che per tipologia costruttiva sono destinate ad un pubblico di bambini.

- **ARTISTI DI STRADA** sono da considerarsi tali, a solo titolo esemplificativo e comunque secondo le specifiche disposizioni del successivo Titolo 6°, coloro che effettuano l'esercizio delle attività di giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari ad esclusione di chi produce opere del proprio ingegno finalizzate alla vendita sul suolo pubblico.

- **PARCO DI DIVERTIMENTO** è da considerarsi un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alla tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Ai fini del presente Regolamento viene considerato Parco di divertimento un complesso di attrazioni superiore a sette; in tal caso il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività è subordinato a verifica di agibilità dell'intero parco ai sensi dell'art. 80 TULPS.

- **CIRCO EQUESTRE** è da considerarsi un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali ed altre strutture aeree, sotto il quale è collocata una o più piste su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché

animali esotici e non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista su apposite sedute rialzate o sul parterre.

- **GESTORE** si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

- **CONDUTTORE** si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 3 – CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione di aree in base al presente Regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso del titolo abilitativo a carattere permanente di cui all'art. 69 del T.U.L.L.P.S., nonché della licenza a carattere temporaneo rilasciata dal Dirigente/Responsabile del competente Settore dell'amministrazione comunale di Cecina.

2. L'occupazione delle aree pubbliche, in occasione dell'installazione delle attività di cui all'art 1, è subordinata al rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico da parte del responsabile del competente Settore previo pagamento del relativo canone, secondo le modalità previste dalle norme, regolamenti e/o atti deliberativi vigenti in materia.

3. Il concessionario dovrà, di norma, provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.

4. Il provvedimento di concessione ha carattere personale è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma.

5. A garanzia dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere costituita, in favore di questa Amministrazione comunale, apposita cauzione come determinata nel presente regolamento in base alle categorie di cui alla Legge n. 377/1968 di appartenenza dell'attrazione; tale cauzione può essere costituita in contanti mediante deposito presso la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Cecina. A comprova del deposito dovrà essere consegnata a questo Ente – Corpo di Polizia Municipale, U.O. Polizia Amministrativa, la quietanza rilasciata dalla Tesoreria comunale.

6. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, parco divertimento, ecc. che rimane subordinata all'autorizzazione di cui al comma 4° del precedente art. 1.

7. Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori e gli scarichi delle acque reflue nelle apposite condotte fognarie.

8. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa.

9. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti comunali vigenti, con particolare riferimento a quelli in materia di sicurezza, antincendio, prevenzione infortuni sul lavoro e di occupazione di suolo pubblico, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle acque reflue, nonché dei regolamenti di Polizia Urbana, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

10. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

11. Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

12. Nel caso di eventuale assegnazione di un'area da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) ad attrazione singola dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri individuati dalla amm.ne

Comunale.

13. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque mallevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

14. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

15. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

ART. 4 – GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni è strettamente personale e vale esclusivamente per il tempo, il luogo e l'attrazione/i riportata/e sul provvedimento stesso.

2. E' vietata la sub-concessione sotto qualsiasi titolo e forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub-concessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Cecina per un periodo non inferiore ad anni due.

3. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in base all'art. 10 del TULPS prevedendo, previa diffida scritta e notificata ai soggetti interessati, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 5 – SPESE A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. Tutte le spese relative alla concessione, come diritti, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

1. E' fatto obbligo ai gestori che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dimostrare il possesso, per ogni attrazione, di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni che potrebbero prodursi nell'esercizio delle attrazioni.

2. Il massimale deve essere stabilito in proporzione ai rischi connessi con il tipo di attrazione, ma in ogni caso non potrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00-.

ART. 7 – PUBBLICITA' DEGLI SPETTACOLI

1. La pubblicità degli spettacoli è consentita solo negli appositi spazi destinati a tale scopo e/o in alternativa, a riguardo anche delle tipologie dei supporti, delle dimensioni e delle quantità consentite, nei siti previamente concordati con l'Ufficio di Polizia amministrativa.

TITOLO 2° - DISCIPLINA DEI PARCHI DIVERTIMENTO (LUNA PARK)

ART. 8 – PARCHI DIVERTIMENTO NEL COMUNE DI CECINA

1. Nel Comune di Cecina sono previsti n° 3 (tre) Parchi di Divertimento a carattere temporaneo:

- PARCO AUTUNNALE DI OTTOBRE: Parco istituito dalla Pubblica amministrazione. Il periodo di svolgimento coincide con l'annuale Fiera di Ottobre che ha luogo nell'adiacente via Aldo Moro; si svolge nell'area appositamente individuata di Piazza Veterani dello Sport a partire dal sabato successivo al primo martedì di ottobre di ogni anno e ha

una durata di nove giorni.

- **PARCO INVERNALE O DI CARNEVALE:** Parco istituito dalla Pubblica amministrazione. Si svolge nell'area appositamente individuata di Piazza Veterani dello Sport nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno con apertura sino ad un massimo di cinque domeniche consecutive;

- **PARCO ESTIVO:** Parco ad iniziativa privata, si svolge nell'area appositamente individuata appartenente al Demanio Forestale dello Stato in via Rossetti a Cecina Mare nel periodo compreso tra Giugno ed Agosto di ogni anno.

2. La Giunta Comunale può disporre di organizzare ulteriori Parchi Divertimento con apposita deliberazione così come l'individuazione di nuove aree di esercizio o l'esclusione di una o più d'una di quelle indicate al comma precedente.

3. Ad iniziativa di privati possono essere autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le attività dello Spettacolo viaggiante, ulteriori parchi di divertimento sia a carattere temporaneo che permanente nel rispetto delle diverse normative di settore e con le modalità da queste previste.

ART. 9 – INIZIO DELL'ATTIVITA'

L'inizio dell'attività dei Parchi Divertimento avviene solo successivamente al rilascio del previsto titolo legittimante di cui al precedente art. 1/7°, previo sopralluogo ed espressione di parere favorevole da parte della Commissione comunale Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 10 - COMMISSIONE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La concessione delle aree adibite a Parco di Divertimento è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento da parte dell'apposita Commissione comunale per lo spettacolo viaggiante che così è composta:

- PRESIDENTE Dirigente/Responsabile
- MEMBRO Istruttore direttivo responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa
- MEMBRO Istruttore vigilanza responsabile del procedimento
- MEMBRO Dirigente Ufficio tecnico comunale o suo delegato
- MEMBRO Funzionario incaricato USL o suo delegato

La Commissione è regolarmente costituita se sono presenti il Presidente ed almeno due membri. La suddetta Commissione potrà avvalersi, se lo ritiene necessario, di un rappresentante della Organizzazione sindacale di categoria più rappresentativa a livello nazionale.

ART. 11 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. I Parchi divertimento pubblici del Comune di Cecina sono costituiti da aree riservate alle concessioni a carattere stabile ed aree destinate all'assegnazione annuale di un mestiere "NOVITÀ", considerando come "Novità", una attrazione mai stata presente sul parco e destinata al pubblico adulto e di un mestiere "RIPESCAGGIO", considerando come "ripescaggio" una novità che è già stata presente sul parco e destinata ad un pubblico adulto.
2. Le concessioni rilasciate per le attrazioni "novità" e "ripescaggio" sono valide solo per l'edizione del parco dell'anno in corso e non comportano acquisizioni di diritti.
3. Per la concessione di aree destinate ad attrazioni per bambini, in caso si rendano disponibili degli spazi, si procederà anno per anno ad assegnazione dello spazio rimasto libero con le modalità descritte al precedente comma .
4. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento con atto del responsabile del Settore competente di questa amministrazione per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento o dall'atto di concessione, nonché per ragioni di Pubblica Sicurezza o di

ordine pubblico da motivare nell'atto di revoca.

5. I frequentatori dei Parchi Divertimento si distinguono in:
 - a) FREQUENTATORI CON CONCESSIONE A CARATTERE STABILE;
 - b) FREQUENTATORI CON CONCESSIONE A CARATTERE PRECARIO.
6. Le concessioni sia a carattere stabile che precario vengono rilasciate in conformità al parere della Commissione per lo Spettacolo Viaggiante stabilita dall'art. 10 del presente regolamento a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai regolamenti comunali previa presentazione di apposita istanza al SUAP comunale.
Le domande tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell'attività (concessione suolo pubblico e autorizzazione di polizia amministrativa), devono essere presentate al SUAP del Comune con la seguente tempistica:
 - o Parco Autunnale – dal 2/1 al 31/5 di ogni anno
 - o Parco Invernale – dal 2/1 al 31/7 di ogni anno
 - o Parco Estivo – dal 2/1 al 31/3 di ogni annoPer la data dell'istanza farà fede la data attribuita dal protocollo generale del Comune.
Il mancato rispetto del termine indicato, può comportare la dichiarazione d'irricevibilità della domanda stessa.
7. Per l'ammissione alla graduatoria della "attrazione novità", nella compilazione della domanda deve essere specificato che trattasi di "attrazione novità" e dovrà essere allegata almeno una fotografia nel formato minimo di cm. 13 x 15 assieme a tutte le specifiche tecniche e dimensionali normalmente richieste.
8. L'Amministrazione Comunale si pronuncia, di norma, sulle singole domande di ammissione almeno 30 giorni prima della data indicata come inizio dell'attività.
9. Le concessioni a carattere precario vengono rilasciate dal Responsabile il Settore di competenza tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) Anzianità di domanda
 - b) Novità dell'attrazione
 - c) Misure di ingombro più idonee relativamente allo spazio a disposizione
 - d) Residenza nell'ambito comunale, provinciale, regionale
10. Per anzianità di domanda si intende il numero di anni di presentazione della stessa continuativamente senza interruzioni per una stessa attrazione.
11. Se il titolare, sia a riguardo di concessioni a carattere stabile che precario, per uno o più anni non presenta domanda perde tutti i diritti sino ad allora acquisiti ripartendo da zero nell'anzianità di punteggio utile alla formazione delle graduatorie.
12. Lo stesso metodo si applica al titolare che, pur avendo la concessione non si presenta senza addurre motivata giustificazione, oppure non presenta i documenti richiesti entro i termini previsti nella concessione stessa o, in assenza della stessa, su specifica richiesta dell'Ufficio di Polizia Amministrativa competente dell'istruttoria della pratica.
13. Nel caso di ammissione al Parco Divertimento con concessione a carattere precario per un anno, sia l'attrazione "Novità", sia il "Ripescaggio, che qualsiasi altra attrazione esaurisce il punteggio di anzianità sino ad allora acquisito, ripartendo dall'anno successivo mediante presentazione di domanda per la formazione della graduatoria di precedenza come dal presente Regolamento definito.

ART. 12 – RINUNCE E SUBENTRI

1. Nel caso l'assegnatario dell'area intenda rinunciare all'esercizio dovrà comunicarlo per scritto entro 20 giorni prima della data di inizio dell'attività.
2. La mancata comunicazione comporterà la sospensione per l'anno successivo dalle concessioni per l'esercizio di attività con le medesime attrazioni nel Comune di Cecina.
3. Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente ai sensi e con le modalità di cui all' art 11.

ART. 13 – ACCESSO, MONTAGGIO, FUNZIONAMENTO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI – ACCERTAMENTO DANNI.

1. **PARCO AUTUNNALE DI OTTOBRE:** I concessionari partecipanti al Parco potranno fare accesso all'era per l'inizio delle attività di montaggio dalle ore 16,00 del primo martedì del mese di ottobre.
2. Le attrazioni dovranno essere approntate per sottoporsi alla visita di collaudo entro le ore 10,00 del sabato di inizio delle attività di attrazione e dovranno rimanere sull'area del parco sino alle ore 23,00 della seconda domenica successiva a detto sabato.
3. Le attrazioni del Parco potranno funzionare tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00, con obbligo di apertura del mestiere dalle ore 16,00 alle ore 19,30 dei giorni di LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI'. Nei giorni di MARTEDI' – GIOVEDI' – SABATO – DOMENICA l'obbligo di apertura è dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00.
4. **PARCO DI CARNEVALE:** l'orario consentito delle attività è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20.
5. Durante i periodi di funzionamento delle attrazioni, fatto salvo quanto disposto nel successivo comma 6, non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area adibita a Parco ad esclusione dei servizi di Polizia e di emergenza.
6. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 10.30 del giorno dell'apertura.
7. Le attrazioni, nei periodi di funzionamento del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.
8. Nel periodo di funzionamento del parco di Carnevale è istituito un corridoio veicolare da via Aldo Moro atto a consentire l'accesso e la sosta nell'area all'uopo delimitata dei soli veicoli a servizio di soggetti diversamente abili soci o semplici frequentatori del Circolo Tennis ubicato nel piazzale Veterani dello Sport che espongono il contrassegno previsto dall'art. 188 del C.d.S.
9. I veicoli ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel Parco solo per il tempo necessario al montaggio dell'attrazione; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune.
10. Fanno eccezione i veicoli dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel Parco può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio competente.
11. I veicoli con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.
12. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del Parco e deve essere completato entro e non oltre quattro giorni da detta data.
13. Allo sgombero ed alla pulizia delle aree interessate dovrà provvedersi a cura dei concessionari delle attività entro e non oltre il quarto giorno successivo al termine di chiusura, comprese le carovane, le roulotte e tutti i mezzi al seguito delle attrazioni.
14. Entro 5 giorni dalla data di chiusura del Parco deve essere effettuato apposito sopralluogo per constatare eventuali danni di qualsiasi natura. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare un tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, un addetto all'ufficio di Polizia Amministrativa ed uno o più membri della Commissione del Parco di cui al successivo articolo qualora la Commissione stessa lo ritenga necessario.
15. L'area interessata dai Parchi Divertimento dovrà rimanere a completo riposo dopo l'effettivo sgombero del parco per almeno trenta giorni consecutivi.
16. La mancata partecipazione senza motivi ritenuti validi e giustificativi da questa Amministrazione comporta l'automatica esclusione per l'anno successivo.
17. Il Gestore che intende ottenere la sospensione, è tenuto a richiederla all'Ufficio competente entro il termine perentorio del 30/06 per il Parco di Ottobre e del 31/08 per il Parco invernale. La sospensione è concessa ad esercenti che siano intestatari di concessione a carattere permanente e

nell'arco di tre anni può essere richiesta una sola volta.

18. Dopo la predetta data, la rinuncia per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi, purché opportunamente documentati e soggetti comunque a valutazione di questa Amministrazione:

- a) Gravi malattie certificate del titolare, coniuge, figli o altri parenti se conviventi;
- b) Situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare;
- c) Guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.

19. Dalla data di applicazione del presente Regolamento è prevista la redazione di una graduatoria dei gestori non ammessi sulla base dell'anzianità di domanda (per ogni anno di presentazione della domanda sarà attribuito un punto) facendo salva l'anzianità già sino ad allora acquisita con continuità di domanda e, in caso di disponibilità di spazio, si procederà in base a tale graduatoria, una volta sistemati i frequentatori aventi diritto, evitando comunque di ammettere attrazioni con caratteristiche simili a quelle dei gestori abituali.

ART. 14 – COMPOSIZIONE DEL PARCO AUTUNNALE DI CECINA

1. Dalla data di applicazione del presente regolamento, il Settore comunale incaricato del procedimento curerà la composizione del Parco provvedendo a distribuire in modo omogeneo nello spazio a disposizione, tenendo conto dei necessari requisiti di sicurezza, le varie attrazioni dei Gestori aventi concessione a carattere stabile come risultanti da apposito elenco costituente allegato "B" al presente Regolamento tenuto a cura del competente Ufficio.
2. Dovrà comunque essere sempre garantita una presenza equilibrata all'interno del Parco, tra attrazioni destinate ai bambini e quelle destinate al pubblico più adulto.
3. Ogni concessionario, anche se titolare di più attrazioni, può installare fino a due accessori tra quelli indicati nel precedente art. 2, comma 3°; la presenza di tali accessori dovrà comunque essere indicata nella domanda di partecipazione e nell'autorizzazione all'esercizio.

ART. 15 – ALLESTIMENTO DEL PARCO

1. La predisposizione della pianta logica per la sistemazione delle singole attrazioni è effettuata dal Settore incaricato del procedimento in ragione delle misure e caratteristiche proprie di ciascuna attrazione ed in conformità alle prescrizioni dettate per la sicurezza dell'area dalle Autorità competenti.
2. L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata ad insindacabile giudizio del Comune (Settore competente) nelle successive manifestazioni.
3. La sistemazione in loco delle attrazioni viene effettuata sotto il diretto controllo dell'Amministrazione comunale tramite proprio personale tecnico e/o di vigilanza.
4. Il Parco divertimento viene allestito in base a quanto già definito dalla Commissione comunale dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento suddividendo le attrazioni tra le seguenti sezioni:
 - a. giostre per adulti
 - b. padiglioni
 - c. giostre per bambini
 - d. tiri
 - e. rotonde
5. Saranno comunque tenute in considerazione le esigenze che di volta in volta verranno a determinarsi con facoltà di derogare dalla suddivisione in sezioni come sopra elencate del Parco per particolari situazioni e/o attrazioni.
6. I titolari di concessione a carattere stabile nominano una Commissione di tre persone scelte tra

i titolari stessi a carattere stabile, avente durata triennale che collabora al buon funzionamento del Parco.

ART. 16 – PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nel Parco Divertimenti devono presentare ogni anno, ai sensi dell'art. 11/6°, domanda indirizzata al SUAP del Comune secondo la tempistica indicata al presente Regolamento.

2. Ogni domanda, redatta in conformità alla normativa SUAP su apposito modulo reperibile sul sito web di questa Amministrazione, deve contenere:

- Generalità del Gestore dell'attrazione, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- Indicazione dell'attrazione/i in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della Legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori di cui al comma 5 del precedente art.15;
- Fotocopia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza, che riporti le attrazioni per le quali viene presentata domanda;
- Fotocopia di dichiarazione, sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza), ivi comprese pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. indicando, se sussiste la necessità per motivi di sicurezza, per esigenze funzionali o di montaggio, di prevedere uno spazio libero d'interposizione rispetto ad altre attrazioni; in caso affermativo occorre indicare l'entità di detto distacco riferito ai quattro lati dell'attrazione;
- Fotocopia della polizza assicurativa R.C., in corso di validità, nei confronti di terzi per ogni attrazione ovvero cumulativa (purché riportante l'elenco delle singole attrazioni), indicante in modo chiaro e comprensibile il tipo di rischio assicurato;
- Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai relativi numeri di targa;
- A norma del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante", per ogni attrazione elencata in domanda dovrà essere indicato anche il codice identificativo attribuito che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta,
- una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegata all'istanza di
- registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo, il manuale d'uso e manutenzione ed il
- libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione.

3. Qualora i documenti di cui ai precedenti punti 4) e 7) vengano a scadere in data intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio del Parco, dovranno essere rinnovati e presentati prima dell'inizio della stessa. Tale rinnovo dovrà essere eseguito preventivamente all'inizio della manifestazione anche nel caso in cui i documenti vengano a scadere durante il periodo di svolgimento della stessa.

4. Le documentazioni di cui al punto 5) possono essere prodotte, dagli esercenti ammessi al Parco, non oltre la data d'inizio del Parco.

5. Nel caso in cui le sopraccitate documentazioni non siano presentate entro i suddetti termini, l'attrazione non potrà essere ammessa al Parco.

6. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 69, l'inammissibilità della domanda.

7. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

ART. 17- DEPOSITO CAUZIONALE

1. I partecipanti devono effettuare un deposito cauzionale costituito da denaro in contanti presso la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Cecina. A comprova del deposito dovrà essere consegnata a questo Ente – Corpo di Polizia Municipale, U.O. Polizia Amministrativa, la quietanza rilasciata dalla Tesoreria comunale entro, rispettivamente il 31/07 per il Parco d'autunno ed il 31/08 per il parco invernale così quantificata:

- Piccole attrazioni € 200,00
- Medie attrazioni € 400,00
- Grandi attrazioni € 800,00
- Banchi alimentari € 300,00

2. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione danni e/o dovute in seguito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, di cui all'art. 69, non corrisposte nei termini previsti.

3. Il Comune può recuperare da detto deposito, anche a titolo di acconto, le somme dovute e non corrisposte nei termini prescritti, per imposte, tributi e tasse dovute a norma delle vigenti norme regolamentari comunali.

4. La restituzione del deposito avviene, di norma, entro e non oltre 90 giorni dalla fine della manifestazione;

ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

1. La sostituzione dell'attrazione è consentita solo su parere favorevole della Commissione per lo Spettacolo Viaggiante appositamente riunita, purché non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sul Parco con concessione a carattere stabile e compatibilmente con la disponibilità di spazio.

2. In ogni caso, il rapporto tra lo spazio già in concessione e lo spazio richiesto a seguito di sostituzione non dovrà superare il 10%, 20% e 30% rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni.

3. La relativa richiesta di sostituzione dovrà essere presentata, sempre su apposito modulo reperibile presso lo SUAP comunale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione (31/05 per Parco Autunnale, 31/07 per Parco Invernale).

4. La sostituzione delle attrazioni di cui al comma precedente è, inoltre, ammissibile alle seguenti condizioni:

- Deve costituire novità rispetto alle attrazioni in organico;
- Se la sostituzione avviene non in conseguenza di una cessione a terzi dell'attività, vuoi per compravendita, donazione, contratto d'affitto di ramo d'azienda, e/o qualsiasi altro atto tra vivi che comporti il trasferimento, anche temporaneo, della titolarità o della gestione dell'attività per la quale la sostituzione è richiesta, la stessa ha l'obbligo di permanere sul Parco per almeno due anni consecutivi prima di poter ottenere ulteriore sostituzione;
- Se la sostituzione avviene con cessione a terzi dell'attività vuoi per compravendita, donazione, contratto d'affitto di ramo d'azienda, e/o qualsiasi altro atto tra vivi che comporti il trasferimento, anche temporaneo, della titolarità o della gestione dell'attività per la quale la sostituzione è richiesta, la stessa ha l'obbligo di permanere sul Parco per almeno tre anni consecutivi prima di poter ottenere ulteriore sostituzione;

5. Alle richieste di concessione di aree per l'installazione di nuovi parchi divertimento oltre a quelli specificati nel presente Regolamento, sarà data preferenza all'esercente che abbia una

maggior anzianità di organizzazione di parchi divertimento nell'ambito del Comune di Cecina, sempre che i parchi da lui gestiti non abbiano dato luogo a contestazioni e/o infrazioni di particolare gravità.

ART. 19 – SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO E TRASFERIMENTO

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito dove ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella gestione e nell'organico dei frequentatori fissi del Parco, purché lo stesso ottenga, entro 180 giorni, la volturazione a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare il *de cuius*.
2. In caso di passaggio di proprietà dell'attrazione per atto tra vivi, comprovato da idonea certificazione a norma di legge, il nuovo Gestore, dopo avere ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo, subentra nell'organico dei frequentatori fissi del Parco e nella posizione di graduatoria del cedente:

ART. 20– GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E PERSONALE COADIUTORE

1. Il Gestore dell'attrazione, per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione temporanea di esercizio ex art. 69 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente, coadiuvato dai familiari o a mezzo di Conduttore/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con accettazione scritta da parte del/i delegato/i.
2. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione.
3. La variazione del/i Conduttore/i deve essere comunicata al Comune, di norma, entro 10 gg. prima dell'inizio della manifestazione, fatta eccezione per casi dovuti a forza maggiore.
4. In caso di presenza di più attrazioni di unico Gestore, è obbligatoria la nomina di un conduttore per ogni attrazione oltre quella gestita direttamente dal titolare.

ART. 21– GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI

1. Al fine di consentire l'eventuale sostituzione di attrazioni rinuncianti, viene annualmente aggiornata la graduatoria degli esclusi di cui al precedente art. 13, cioè di coloro che abbiano presentato regolare domanda e che non possano essere inseriti nel Parco in quanto in soprannumero rispetto ai posti disponibili.
2. Per la scelta del Gestore da inserire nel Parco si adatterà un criterio di rotazione, escludendo le attrazioni ammesse nell'anno precedente, preferendo quelle che abbiano gli stessi ingombri o misure minori od uguali a quella rinunciante ed escludendo le attrazioni similari ad altre già ammesse al Parco. A tale graduatoria si attinge anche qualora si rendessero disponibili posti vacanti per rinuncia da parte di Gestori frequentatori fissi.

ART. 22 – ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività commerciali e di somministrazione tradizionalmente operanti nel Parco sono sottoposte alla disciplina della normativa regionale vigente.
2. Considerato che lo svolgimento del Parco divertimento autunnale avviene in concomitanza ed in area adiacente alla Fiera d'Ottobre cittadina che già prevede la presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande su spazi ed aree pubbliche, il presente Regolamento definisce la presenza delle attività del settore alimentare per il solo Parco Invernale ed all'interno della medesima area ad esso destinata, piazzale Veterani dello Sport.
3. Sono considerate attività complementari al Parco quelle del settore alimentare e, più specificatamente, i banchi gastronomici e di dolci inseriti all'interno del Parco che devono comunque sottostare a tutte le disposizioni del presente Regolamento.
4. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi e all'occupazione complessiva rispetto alle misure indicate nell'atto di autorizzazione.
5. La sistemazione dei banchi deve essere prevista nella fase di allestimento del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

6. Gli operatori di attività commerciali sono tenuti ad osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti per il Parco; deve essere garantita la presenza per tutta la durata della manifestazione e sono tenuti al pagamento del deposito cauzionale nella misura indicata al precedente art. 17

7. I titolari di tali attività devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata al SUAP dell'amministrazione comunale, per l'inoltro al Settore competente, entro il 31/07 di ogni anno.

8. Per la formazione della graduatoria relativa alle attività di cui al presente articolo viene fatto riferimento ai criteri di precedenza già stabiliti per lo spettacolo viaggiante. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Giunta comunale, con proprio atto, stabilisce il numero di attività di somministrazione che annualmente potranno essere installate nel Parco Invernale.

ART. 23 – ESITO ISTRUTTORIA E FORMAZIONE PLATEATICO

1. L'esito dell'istruttoria relativa alla domanda di concessione viene comunicata ai Gestori frequentatori a carattere stabile nel termine di 30 gg successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2. Nel caso in cui l'interessato risulti irreperibile per errata indicazione del recapito nella domanda di concessione o per altri motivi e non sia altrimenti rintracciabile, la domanda stessa, anche se accolta, trascorsi 30 gg. dalla presentazione senza che lo stesso abbia dato proprie notizie, viene considerata respinta ed è inserito il Gestore, non frequentatore fisso, che ha presentato domanda e risulta meglio classificato nella graduatoria di cui precedente art. 21, tenuto conto della tipologia dell'attrazione, dell'ingombro e della non similarità dell'attrazione con altre presenti.
3. Qualora la domanda risulti carente della documentazione prevista, il Settore preposto invierà apposita comunicazione entro 30 gg. dal ricevimento dell'istanza richiedendo l'integrazione della domanda con la documentazione mancante. Nel caso tale documentazione non pervenga all'ufficio incaricato entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, la domanda verrà dichiarata inammissibile.
4. Il parere di diniego è specificatamente motivato e contro di esso si può inoltrare ricorso nelle forme di legge. Sulla base delle domande ritenute accettabili il Comune provvede a redigere, sentita la Commissione per lo Spettacolo Viaggiante ed a suo insindacabile giudizio, la pianta del plateatico.

ART. 24 – ONERI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario, sia a carattere stabile che precario, è tenuto a corrispondere la cifra relativa all'effettiva occupazione di suolo pubblico e un contributo per i servizi messi a disposizione dalla Amministrazione comunale entro la data d'inizio del Parco sulla base delle superfici occupate dichiarate dagli interessati.
2. Se, da successive verifiche eseguite da personale dell'Amministrazione, risultassero occupate superfici maggiori rispetto a quelle comunicate e per le quali è stato versato il canone, l'interessato è tenuto a corrispondere la differenza sul maggiore importo accertato entro la data prevista per la conclusione del Parco.
3. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione comunale potrà impartire mediante Ordinanza, ovvero con Disposizione del Responsabile preposto, in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza del Parco.
4. Restano fatti salvi gli ulteriori eventuali oneri previsti dalle normative applicabili ai consumi, alle utenze ed alle attività posti in essere dai concessionari, quali, a solo titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua potabile, tassa/tariffa rifiuti e scarichi fognari, imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni.

ART. 25- ACCESSO E PRESENZA CARAVAN

1. Nell'area appositamente istituita dall'amm.ne comunale sono ammesse le carovane, le roulotte e simili per uso abitazione ed accessori ad esse solo di coloro che sono in possesso della concessione di plateatico per l'installazione della propria attività con i familiari al seguito.
2. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili a seguito con le relative dimensioni di ingombro (in condizione statica) e targhe identificative.
3. Non sono ammesse più di una caravan o case mobili per ogni attrazione; richieste per eventuali deroghe a tale limite potranno essere presentate per motivi eccezionali e documentati e saranno valutate caso per caso dal Responsabile del Settore comunale incaricato.
4. L'ufficio comunale competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan al seguito che dovrà essere esposto in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli.
5. I caravan, dopo avere ottenuto il contrassegno di cui al comma precedente, devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo dall'Amministrazione comunale e devono posizionarsi nelle piazzole loro assegnate.
6. All'interno del Parco del piazzale Veterani dello Sport, non è ammessa la presenza di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo che dovranno essere collocate nelle aree indicate annualmente dal competente Settore comunale.

ART. 26 – COMMISSIONE DEL PARCO

1. L'insieme degli esercenti le attrazioni e attività commerciali ammessi al Parco in forma stabile eleggono al proprio interno una Commissione di Parco composta da tre membri.
2. La Commissione Parco è eletta entro il corso della manifestazione, è operativa per l'anno successivo e resta in carica due anni e comunque fino alla nuova elezione.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione di Parco viene eletta non appena definito l'organico del Parco e comunque prima della data di inizio della manifestazione. Ogni partecipante deve indicare tre nominativi scelti fra gli esercenti presenti nel Parco.
4. Tale Commissione è considerata valida e rappresentativa quando abbiano votato almeno il 60% dei partecipanti e risultano eletti gli operatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti (in caso di parità tra più nominativi si procede a sorteggio).
5. Gli eletti non possono essere riconfermati in carica per più di quattro anni consecutivi e dovrà trascorrere un intervallo di almeno quattro anni per poter essere rieletti.
6. Le operazioni di voto saranno gestite dal Settore comunale preposto ed in caso d'inadempienza od impossibilità a raggiungere la maggioranza del 60% la Commissione sarà formata d'ufficio nominando come membri i cinque Gestori nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto indicato al precedente comma 6 (in caso di parità tra più nominativi si procede a sorteggio).
7. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) dirimere eventuali controversie insorte tra gli esercenti le attrazioni: in tale evenienza la Commissione assumerà le funzioni di collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 810 e successivi del Codice di Procedura Civile ed i suoi pronunciamenti avranno efficacia di lodo insindacabile;
 - b) collaborare con il Settore comunale competente per il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione, avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione ed il funzionamento;
 - c) collaborare con gli organi di vigilanza al fine di prevenire episodi di violenza od intolleranza;

- d) coadiuvare gli operatori del Comune nella fase preliminare di organizzazione e durante lo svolgimento della manifestazione;
- e) segnalare disfunzioni nell'operato delle ditte incaricate dal Comune per tutte le operazioni ed i servizi connessi alla manifestazione;
- f) segnalare tempestivamente al Comune l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche disciplinanti gli spettacoli viaggianti da parte degli esercenti le attrazioni;
- g) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso utili per una corretta organizzazione del Parco;
- h) assumersi l'onere a richiesta del Comune di raccogliere e trasmettere in un'unica soluzione le documentazioni di volta in volta richieste agli esercenti e consegnare agli stessi quanto il Comune abbia necessità di trasmettere;
- i) promuovere ed organizzare eventuali manifestazioni collaterali.

ART. 27 – RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEL PARCO

1. La Commissione è convocata, in caso di necessità, dal Funzionario Comunale Responsabile del Procedimento.
2. La convocazione è effettuata in forma scritta, con notifica di avviso almeno 24 ore prima della data indicata per la seduta; in casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire verbalmente con preavviso di quattro ore.
3. La convocazione della Commissione può essere richiesta, in forma scritta, con apposita lettera sottoscritta da almeno due membri della Commissione stessa, inoltrata al Responsabile competente, opportunamente motivando le ragioni che la rendono necessaria.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Responsabile del competente Settore comunale, o suo delegato, senza diritto di voto e con l'ausilio di personale del Settore quale segretario verbalizzante.
5. Le sedute della Commissione sono ritenute valide quando siano presenti almeno due membri e le decisioni sono prese di norma a maggioranza semplice.
6. Di tutte le sedute della Commissione sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte dei membri presenti.
7. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal responsabile del Settore o da suo delegato, facendo eventualmente propri argomenti proposti dalla Commissione nella precedente seduta.
8. Per le sedute richieste dalla Commissione, gli argomenti da inserire all'ordine del giorno sono indicati dalla Commissione stessa.
9. Tutte le controversie attinenti al funzionamento della Commissione sono decise, a suo insindacabile giudizio, dal responsabile del competente Settore comunale.

ART. 28 – PARCO ESTIVO DI VIA ROSSETTI A CECINA MARE

1. Si svolge ogni anno a Cecina mare nello spazio appositamente individuato in Via Rossetti, all'interno dell'area di proprietà del Demanio Forestale dello Stato, nel periodo generalmente compreso da Maggio a Settembre.
2. L'organizzazione e la gestione del Parco di Marina sono affidate, dai Gestori delle attività tradizionalmente presenti a tale manifestazione, ad apposito soggetto che assume il ruolo di "referente-organizzatore".
3. Al Parco estivo di via Rossetti si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti, fermo restando quanto previsto nella concessione rilasciata al Gestore da parte dell'Ente proprietario dell'area come sopra individuato.
4. Il referente-organizzatore, in quanto titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS assumerà, ai fini del presente Regolamento, il ruolo di Gestore dell'intero Parco; in quanto tale sarà tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge e nel presente Regolamento ed al

fine di ottenere l'autorizzazione per la gestione del Parco.

TITOLO 3° - INSTALLAZIONE SINGOLE ATTRAZIONI

ART. 29 - SINGOLE ATTRAZIONI

1. I singoli esercenti dello spettacolo viaggiante possono esercitare, nelle aree appositamente previste all'art. 1, anche in condizione di non esclusività.
2. Ad ogni esercente può essere concessa una sola area alla volta tra quelle indicate all'art. 1, ovvero non si possono concedere allo stesso esercente più aree contemporaneamente.
3. Le concessioni delle aree sono temporanee e per periodi non eccedenti i 60 giorni consecutivi, la concessione è prorogabile o rinnovabile per periodi di 30 giorni alla volta, fino ad un massimo di 6 mesi complessivi nello stesso anno.
4. Nei periodi di svolgimento dei tradizionali Parchi Divertimento di Cecina (autunnale e invernale) non potranno essere rilasciate, nell'ambito del centro abitato, autorizzazioni per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante così come elencate nella L. 337/1968.
5. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, il diritto di non autorizzare alcune tipologie di attrazioni sulla base di autonome valutazioni di merito ed opportunità.

TITOLO 4° - ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (FESTEGGIAMENTI RIONALI O SIMILARI)

ART. 30 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ricorrenze, feste rionali ecc.) possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante anche indipendentemente dalle aree previste nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3. (Allegato A del regolamento).
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1. non soggiacciono alla limitazione di cui al comma 4° dell'art. 29 del presente Regolamento.
3. Le attrazioni potranno essere installate nell'ambito della superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti; in ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio ed in sede di domanda di autorizzazione da presentarsi secondo le forme di Legge e Regolamento di tempo in tempo previste.
4. Il numero massimo di attrazioni ammesse in tali occasioni non potrà essere superiore a 7 (sette) e l'autorizzazione all'esercizio deve essere richiesta dai singoli esercenti allegando alla domanda specifico nulla osta da parte dell'organizzatore della manifestazione primaria.
5. Ai fini del rilascio del provvedimento che autorizza l'esercizio dell'attività costituisce requisito indispensabile il parere favorevole dell'organizzatore della manifestazione primaria.

TITOLO 5° - CIRCHI EQUESTRI

ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si definiscono Circhi Equestri od attività circensi quei complessi di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone, di misure diverse, sostenuto da pali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, giocolieri, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali di qualsiasi razza. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
2. I Circhi Equestri sono inseriti nella Sezione IV dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, sono quindi soggetti alle norme

del D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante".

3. Ai sensi del soprarichiamato Decreto, per ogni attrazione elencata in domanda dovrà essere indicato anche il codice identificativo attribuito che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa. Il Gestore dovrà essere inoltre in grado di esibire, a richiesta, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione ad esso allegata, il manuale d'uso e manutenzione ed il libretto dell'attività di ogni attrazione di cui si richiede l'installazione.

ART. 32 – CONCESSIONE AREE

1. La concessione di aree in base al presente Titolo è ammessa solo per l'installazione di circhi i cui titolari siano in possesso della licenza permanente di esercizio di cui all'art. 69 del T.U.LL.P.S. e della licenza di Polizia amministrativa prevista dallo stesso articolo.

2. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi può essere rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di gg. 10, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 5 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

3. L'area destinata agli spettacoli circensi, di cui all'art. 9 della Legge 337/1968, è il piazzale posto sulla riva destra del fiume Cecina in prossimità del ponte stradale sulla via San Pietro in Palazzi ad esclusione del rilevato arginale esistente in area, nel quale non devono essere parcheggiati automezzi o posizionate strutture complementari dell'attività circense medesima.

In ragione della collocazione del sito destinato allo spettacolo viaggiante con Circhi Equestri su area esondabile, il periodo di concessione è individuato nei soli mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.

4. I concessionari dovranno porsi in regola, prima del rilascio dell'atto di concessione stesso, con gli obblighi previsti dalle normative di settore, di sicurezza e per il pagamento delle imposte, tributi e tasse dovute a norma delle vigenti norme e regolamenti comunali. Il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta il diniego alla concessione dall'area.

5. Ogni qualvolta venga rilasciata autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da parte del competente Settore od Ufficio comunale dovrà essere data comunicazione al centro di coordinamento della locale protezione civile. In caso che il detto coordinamento rilevi lo stato di emergenza correlata alla portata idrica del fiume Cecina, il comandante della Polizia Municipale dovrà disporre l'attuazione delle necessarie misure di sicurezza a salvaguardia delle persone e strutture afferenti ai circhi installati ivi compreso l'immediato sgombero dell'area. I richiedenti e/o titolari dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di tale attività nell'area in questione saranno preventivamente resi edotti, con firma per presa visione ed accettazione, di tale eventualità nel caso del verificarsi di condizioni meteorologiche che possano comportare pericolo per la pubblica incolumità e per le strutture installate.

ART. 33 – DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare uno spettacolo circense devono presentare domanda indirizzata allo SUAP di questa Amministrazione redatta su apposito modulo reperibile sul sito web di questa Amministrazione, specificando:

a) Generalità del Gestore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale, esatta denominazione e sede del Circo, con indicazione precisa del recapito postale e telefonico;

b) Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione d'incarico firmata;

c) Allegare fotocopia della licenza generale di esercizio ai sensi dell'art. 69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza;

d) data prevista per l'inizio della concessione di suolo pubblico; per ogni domanda potranno essere indicate non più di tre date;

e) Planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione, sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree

coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
f) Elenco degli animali al seguito (numero e specie) e relativa documentazione C.I.T.E.S.;
g) Capienza della struttura (numero spettatori).

2. Le domande dovranno pervenire al Comune (data del timbro di arrivo del protocollo generale) almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio degli spettacoli e non oltre 90 giorni prima degli stessi;
3. In caso di domanda non completa o formulata in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, il Settore incaricato entro 30 giorni invierà richiesta d'integrazione.

ART. 34 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico indicando data certa del periodo comprensiva del montaggio e dello smontaggio delle strutture. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia.
2. In caso di accettazione, vincolante ai fini dell'occupazione del plateatico, la eventuale successiva rinuncia è ammessa solo nei seguenti casi:
 - gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
 - situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
 - guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. All'atto di accettazione vincolante dovrà essere prodotto deposito cauzionale fissato in € 1.500,00 mediante deposito costituito in contanti presso la Tesoreria comunale - Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Cecina, a garanzia di eventuali danni prodotti sull'area in concessione, ovvero a ristoro di eventuali violazioni di norme regolamentari in materia di COSAP, affissioni e pubblicità, smaltimento rifiuti, ecc. A comprova del deposito dovrà essere consegnata a questo Ente – Comando Polizia Municipale, U.O. Polizia Amministrativa, la quietanza rilasciata dalla Tesoreria comunale.
4. La mancata presentazione della prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale comporta la non assegnazione del plateatico e la decadenza di tutte le domande eventualmente presentate presso il Comune di Cecina senza ulteriori comunicazioni.
5. Detto deposito cauzionale sarà svincolato previa verifica dell'area occupata effettuata da personale comunale competente per accertarne la pulizia e l'eventuale presenza di danneggiamenti imputabili alla struttura circense; a tale sopralluogo potrà partecipare il responsabile della struttura o suo incaricato.

ART. 35 – CRITERI DI CONCESSIONE

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Settore incaricato del procedimento comunicherà al richiedente la disponibilità o meno del plateatico nelle date indicate, invitando altresì a fornire conferma vincolante e ad inviare la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'agibilità (se la capienza supera le 200 persone sarà necessario richiedere il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in ogni caso, in presenza di animali saranno avviate le procedure di controllo veterinario previste nel "Regolamento comunale di Tutela degli animali e di interazione uomo-animale").
2. Nel territorio comunale sarà autorizzato, sia su area pubblica che privata, un solo spettacolo circense alla volta e questo non potrà avvenire negli stessi periodi di esercizio dei Parchi divertimento pubblici (Parco di Ottobre e Parco Invernale).
3. Per motivi di igiene e sanità pubblica, nonché per una corretta gestione manutentiva delle aree pubbliche

collegate al piazzale di cui al precedente art. 32, comma 3°, tra un periodo di esercizio ed il successivo, compresi tra la partenza di tutte le strutture del circo smontante e l'arrivo del nuovo circo, devono trascorrere almeno 15 gg..

4. I principi sin qui fissati sono validi anche nel caso di spettacolo circense in area privata.

5. Nel caso di domande presentate sia per area privata che per l'area pubblica definita dal presente Regolamento, ha precedenza assoluta quest'ultima.

ART. 36 – OBBLIGO DI PULIZIA E DI SGOMBERO DELL'AREA CONCESSA

1. E' fatto obbligo al gestore/titolare dello spettacolo circense di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, al deflusso nelle apposite condotte fognarie pubbliche degli scarichi liquidi provenienti dalle abitazioni mobili, caravan, camper o altre simili sistemazioni del personale del circo, artistico, prestatore d'opera, direttivo ecc., ecc. secondo le procedure e le modalità previste dalla vigente normativa in materia e secondo le direttive impartite dal Gestore della raccolta urbana dei rifiuti, nonché dalla locale ASL, Servizio igiene sul territorio e Servizio Veterinario, nonché dall'Ufficio Ambiente dell'Amministrazione comunale.

2. Il periodo di concessione dell'area come esplicitato nell'atto stesso è comprensivo, oltre che del periodo di effettuazione dello spettacolo circense, dei tempi di montaggio e di smontaggio delle strutture, della sistemazione e rimessa in strada delle carovane sia per i materiali, sia per il personale tutto del circo.

ART. 37– SANZIONI E PENALI

1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche norme statali e/o regionali, le violazioni alle disposizioni del presente Titolo ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco o dal Responsabile preposto, sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, e ss.mm.ii..

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuato nell'apposita commissione comunale istituita presso l'Ufficio legale e la Polizia Municipale di questa amm.ne;

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate come violazioni al presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta:

a) Rinuncia senza che ricorra una delle circostanze indicate al precedente art. 34: sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 500.00 e perdita della cauzione;

b) Mancato rispetto dei tempi di permanenza: sanzione da € 100.00 a € 300.00;

c) Per le altre violazioni non sanzionate specificamente dal presente articolo: Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

ART. 38 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivate ragioni di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei Regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario o veterinario impartite dall'A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire nell'atto di concessione o su richiesta motivata del Questore o del Prefetto.

TITOLO 6°- ARTISTI DI STRADA

ART. 39 - DEFINIZIONE DELL'ARTE DI STRADA

1 Il Comune di Cecina riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, significando che per arte di strada s'intende la libera espressione artistica di qualsiasi persona che non viene esercitata per mestiere e che non comporta l'installazione di strutture per il pubblico che vi assiste.

ART. 40 - AREE E LIMITI TEMPORALI

1. L'arte di strada, esercitata nel territorio comunale nei limiti del presente regolamento, si svolge negli spazi all'uopo ritenuti idonei e così individuati:

- Corso Matteotti (nel tratto compreso tra viale Marconi e via Diaz), P.za Guerrazzi, piazza della Chiesa;
- P.za Carducci, P.za Nilde Jotti, P.za Gramsci, P.za dei Mille, P.za Martiri della Libertà;
- Viale della Vittoria, zona pedonale ed a traffico limitato e, negli orari di chiusura al transito veicolare, nella parte residua;
- Largo Cairoli; P.za della Fortezza
- Terrazza dei Tirreni, limitatamente agli orari di chiusura al transito veicolare del viale della Vittoria;

2. In Tali spazi ed aree l'esercizio è consentito nel limite orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 24,00 e purché l'area non risulti già occupata con altre attività dello spettacolo viaggiante.

3. E' demandata alla competenza della Giunta comunale l'individuazione di nuove aree di esercizio così come l'esclusione di una o più d'una di quelle indicate al comma precedente.

ART. 41 - OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI

1. L'artista di strada che svolge la propria attività nel Comune di Cecina, nelle aree appositamente individuate, è tenuto a presentare, a richiesta degli organi di vigilanza, i propri documenti identificativi ed a dichiarare, su richiesta, la durata della permanenza sul territorio comunale nell'esercizio di tale attività

ART. 42 - MODALITA' DI ESERCIZIO A "CERCHIO"

1. l'artista di strada che per la peculiarità della propria performance produce spontanea disposizione del pubblico definita " a cerchio", potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione;

2. Successivamente potrà esibirsi in altro luogo distante almeno ml. 200 da quello della precedente esibizione;

3. Tra una esibizione ed un'altra nello stesso luogo dovranno essere trascorse almeno sei ore nell'arco della giornata.

ART. 43 - MODALITA' DI ESERCIZIO PER PUBBLICO PASSAGGIO E MADONNARI

1. L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed in considerazione del luogo in cui si svolge, è prevalentemente destinata ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore;

2. Nei casi relativi ai cosiddetti "Madonnari" e, comunque, agli artisti "figurativi", è concesso di usufruire del tempo necessario al compimento dell'opera;

ART. 44 - ESENZIONE DAL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Ai sensi del Regolamento comunale per la concessione, autorizzazione e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, gli artisti di strada possono esercitare il loro

mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale fatto salvo il rispetto delle norme prescritte nel presente Regolamento.

ART. 45 - DIVIETI

1. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche da parte degli artisti di strada.
2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non negli spazi appositi e/o definiti con i competenti uffici e servizi comunali ed in osservanza delle vigenti norme.

ART. 46 - STRUTTURE ATTE ALL'ESIBIZIONE

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi mobili, costruzioni fisse o impianti destinati al pubblico che vi assiste, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo.

ART. 47 - EMISSIONI SONORE

1. E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non determinino condizioni di disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone e comunque nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Comunale per le attività rumorose.

ART. 48 - RESPONSABILITA'

1. L'artista di strada è responsabile del mantenimento della pulizia dell'area dove lo spettacolo si è svolto limitatamente al luogo ed alla durata della manifestazione, nonché di eventuali danneggiamenti a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

ART. 49 - PRESTAZIONE A LIBERA OFFERTA

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione essendo l'offerta da parte del pubblico libera;
2. Il Passaggio a "cappello" tra il pubblico alla fine della performance non è in contrasto col divieto espresso nel precedente comma 1..

ART. 50 - LIBERATORIA PER L'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dai comportamenti e dalle esibizioni dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di Leggi e regolamenti

ART. 51 - SANZIONI ACCESSORIE

2. Il mancato rispetto di quanto prescritto negli articoli del presente regolamento, se non ravvisabili violazioni punite con altre Leggi, comporta l'interruzione dello spettacolo dell'artista di strada per l'intera giornata e, se recidivo, il divieto di continuazione della propria attività spettacolare nel Comune di Cecina per i successivi 15 giorni e comunque fatta salva la necessità di messa a norma delle situazioni irregolari riscontrate.

TITOLO 7° SPETTACOLO VIAGGIANTE CON MESTIERI ESCLUSIVAMENTE DA BAMBINI CAPO I GIOSTRE A CARATTERE ANNUALE

ART. 52 - AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente titolo disciplina le modalità di concessione e lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante, limitatamente alle attrazioni per bambini, in aree pubbliche comunali

individuate a tale scopo.

2. La responsabilità del procedimento compete al Comando della Polizia Municipale il quale svolge l'istruttoria avvalendosi delle attribuzioni previste dall'art. 6 della Legge 07/08/1990, n. 241, nel rispetto delle norme specifiche al riguardo contenute nello Statuto del Comune di Cecina, nonché del regolamento sul riparto delle competenze.

ART. 53 – DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Le attività di cui al precedente art. 52, sono esercitate nelle seguenti aree:

- P.za G. Carducci
- P.za dei Mille
- P.za Martiri della Libertà
- P.za Gramsci
- P.za Nilde Iotti
- P.za della Fortezza
- P.za Iori

2. E' demandata alla competenza della Giunta comunale l'individuazione di nuove aree di esercizio così come l'esclusione di una o più d'una di quelle indicate al comma precedente.

ART. 54 – PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE

1. Ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 55, la concessione è di carattere annuale, pertanto le aree sopra indicate potranno essere utilizzate durante tutto l'arco dell'anno esclusivamente con le attrazioni destinate al pubblico dei bambini.

2. L'amm.ne comunale potrà sospendere temporaneamente l'utilizzo delle aree concesse in caso di necessità per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti tecnologici, nonché per altre esigenze di pubblico interesse.

3. A fronte delle ipotesi previste dal comma precedente, qualora la sospensione si debba protrarre a lungo con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate, in via provvisoria e temporanea, idonee aree in altra parti del territorio comunale.

ART. 55 – PUBBLICITA' DELLE ATTRAZIONI

1. La pubblicità delle attrazioni è consentita esclusivamente negli spazi di volta in volta indicati dall'ufficio competente dell'amministrazione comunale e con le modalità da esso impartite.

2. E' vietata l'apposizione di cartelli mobili o mezzi pubblicitari similari. In conformità alle norme del Codice della strada, non è inoltre consentito installare mezzi pubblicitari in prossimità od in corrispondenza degli incroci stradali e sui sostegni della segnaletica verticale.

4. Ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità delle persone è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari dei pali dell'illuminazione elettrica, delle piante e su qualsiasi altro supporto non specificatamente a tale scopo destinato.

4. La pubblicità sonora è regolata da quanto espressamente previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale.

ART. 56 – ORARI

1. L'apertura delle attrazioni è consentita tutti i giorni, compresi i festivi, con orario massimo dalle ore 9,00 alle ore 24,00.

2. le attrazioni durante l'orario di apertura dovranno essere completamente illuminate.

3. Entro e non oltre il quarto giorno successivo al termine del periodo di concessione quale risulta dallo specifico atto rilasciato al gestore dell'attrazione, le aree interessate dovranno essere totalmente sgomberate rendendo l'area libera da ogni impedimento.

ART. 57 – SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. L'eventuale istanza di sostituzione dell'attrazione potrà essere autorizzata nelle forme e

procedure dovute per le attività dello spettacolo viaggiante previa verifica della compatibilità della nuova attrezzatura con l'arredo e l'ambiente circostante da parte della Commissione Edilizia comunale che inserisce tale istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile successiva alla ricezione della pratica inviata da parte del Comando di Polizia municipale.

2. La sostituzione di un'attrazione con altra è consentita in caso di guasto o di sinistro non suscettibile di riparazione in tempi brevi, previa comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'atto autorizzatorio.

3. Sono vietati ampliamenti o variazioni delle misure delle attrazioni previste nella concessione se non preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale.

ART. 58 – ANZIANITA'

1. Il trasferimento della titolarità di un'attrazione comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita.

2. Non si ha conservazione dell'anzianità di frequenza nel passaggio da ditta individuale a forma societaria e nel passaggio da un tipo di società ad un altro.

3. La mancata presentazione della domanda di cui al successivo art. 62, anche per un solo anno, comporta la perdita dell'anzianità acquisita.

ART. 59 – CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. I concessionari di aree sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico e di un contributo per i servizi in dotazione alle aree attrezzate.

2. L'entità del contributo è determinata dalla Giunta comunale ed è posta in relazione alle dimensioni dell'attrazioni.

3. L'importo complessivo dovrà essere corrisposto entro i termini e con le modalità indicati dal responsabile del procedimento.

ART. 60 – DANNI PATRIMONIALI

1. Al titolare della concessione è fatto obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle condizioni in cui gli è stata consegnata ed a garanzia di questo, prima dell'occupazione dell'area, dovrà provvedere al versamento di una cauzione stabilita dalla Giunta comunale con le modalità del contributo di cui all'art. 62. Comma 2°.

2. Qualora i danni eventualmente provocati al patrimonio comunale, sia dal titolare che dai coadiuvanti, non siano risarciti o lo siano solo in parte, oltre alle conseguenze di carattere patrimoniale, il titolare della concessione perderà tutti i diritti di cui al presente Regolamento.

ART. 61 – REQUISITI SOGGETTIVI DI GESTIONE

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione.

2. Il titolare della concessione od il suo rappresentante è tenuto a gestire l'attrazione personalmente, coadiuvato dai familiari e/o collaboratori professionali che ne abbiano titolo, fermo restando l'obbligo per il titolare od il rappresentante di garantire la presenza sul posto.

3. Eventuali assenze, dovute a causa di forza maggiore e debitamente documentate, vanno comunicate immediatamente al Comune o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con i mezzi telematici consentiti dalla vigente normativa in materia, indicando il sostituto ed il periodo di durata dell'assenza.

ART. 62 – MODALITA' DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE

1. Le aree individuate dal precedente art. 58, ad eccezione di quella di P.za Carducci e di Viale della Vittoria (terrazza a mare) sono affidate in concessione annuale ai titolari di licenza per lo spettacolo viaggiante che ne faranno richiesta.

2. Per ottenere la concessione i titolari dello spettacolo viaggiante devono rivolgere apposita istanza al S.U.A.P. del Comune di Cecina dal 02/01 al 31/03 di ogni anno.

3. Nella domanda, compilata sugli appositi moduli disponibili presso il portale SUAP del Comune di Cecina, dovranno essere indicati i tipi di attrazione che si intende installare, con le relative misure d'ingombro, massime e minime, evidenziando se comprensive di ogni accessorio.
4. Allegata alla domanda dovrà essere trasmessa documentazione fotografica della attrazioni per le quali si richiede l'installazione.
5. Per l'istruttoria delle domande sono valide le norme contenute nella disciplina dei S.U.A.P..

ART. 63 – CONCESSIONE DELLE AREE

1. Il provvedimento autorizzatorio di cui agli artt. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773), verrà rilasciato agli assegnatari delle concessioni previo accertamento che:

- Il mestiere è destinato esclusivamente ad un pubblico di bambini nel rispetto del presente regolamento.
- Sono presenti tutti i requisiti previsti dal sunnominato T.U.LL.P.S., compresa la licenza di agibilità di cui all'art. 80 dello stesso testo unico.
- L'assegnazione sarà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento sulla base di una graduatoria formata con i seguenti elementi e dei relativi punteggi: a) Anzianità continuativa di presenza nell'area, punti 1 per anno, massimo punti 5; b) migliore proposta di attrazione dal punto di vista estetico/edilizio come giudicato dalla competente Commissione edilizia comunale, massimo punti 7; c) maggiore periodo di esercizio durante l'arco dell'anno, punti 1 al mese, massimo punti 7; d) maggiore orario giornaliero di apertura riferito al periodo estivo, massimo punti 5;
- Sulla base degli elementi di valutazione di cui sopra sarà formata d'ufficio una graduatoria provvisoria che verrà valutata dalla commissione di cui al successivo art. 64.

ART. 64 – COMMISSIONE COMUNALE

1. La concessione delle aree è subordinata alla verifica dei requisiti di cui al precedente art. 63 da parte dell'apposita Commissione comunale ed alla formazione della graduatoria definitiva.
2. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.
3. La graduatoria definitiva è approvata con Determina del Comandante la Polizia Municipale.

ART. 65 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I concessionari di cui al presente titolo dovranno garantire:

- La custodia e la pulizia dell'area data in concessione
- L'esercizio delle attrazioni per almeno 2/3 del periodo totale richiesto
- La manutenzione ordinaria delle attrezzature comunali limitrofe all'area concessa destinate al gioco dei bambini ed esattamente individuate nell'atto di concessione.

ART. 66 – PIAZZA G. CARDUCCI, PRESCRIZIONI SPECIALI

1. L'area di p.za Carducci, per la sua particolare dislocazione, è assegnata mediante espletamento di apposita procedura concorsuale a seguito di pubblicazione di un bando contenente le caratteristiche delle attrazioni ed i requisiti richiesti ai titolari per l'assegnazione in concessione dell'area.
2. Il bando di concorso, approvato dall'organo comunale competente e pubblicato all'albo pretorio del comune, dovrà essere pubblicizzato anche attraverso la sua diffusione sui quotidiani locali e comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria.
3. L'area di P.za Carducci viene assegnata in concessione quadriennale, rinnovabile per un solo periodo di uguale durata, oltre il quale si dovrà avviare analoga procedura concorsuale.
4. Entro due mesi dal rilascio della concessione l'attività dovrà essere avviata. Si intende per

avviamento il montaggio completo dell'attrazione e la sua conseguente piena funzionalità.

CAPO II

PICCOLE GIOSTRE ESTIVE PER BAMBINI

ART. 67 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo disciplina l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante svolta esclusivamente con attrazioni destinate ai bambini nel periodo estivo e più precisamente tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

ART. 68 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Gli spazi all'uso ritenuti idonei sono così individuati:

- a) Porzione di suolo pubblico prospiciente l'arenile posto in viale della Vittoria tra gli stabilimenti balneari denominati "Il Settebello" e "Donna di cuori", delle misure di ml. 20,00 x ml. 10,00;
- b) Via Tevere, angolo parcheggio fronte entrata principale "Acqua il Parco" delle misure di ml. 12,00 x ml. 16,00;
- c) Via Ferrucci, fronte civico n. 92 delle seguenti misure, ml. 13,00 x ml. 10,00;

2. Per l'assegnazione delle aree sopra definite il competente Ufficio comunale redige una specifica graduatoria formulata in base ai seguenti requisiti essenziali:

- a) Il mestiere sia destinato al solo pubblico di bambini come nel presente regolamento definiti;
- b) Anzianità di presenza sull'area;
- c) Il mestiere sia compatibile dal punto di vista estetico/urbanistico con gli spazi circostanti;
- d) Anzianità dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante come risultante dalle documentazioni in possesso del gestore.

3. L'assegnazione dell'area in concessione per tali attività dovrà avvenire con le modalità definite nel precedente comma, entro il 30 aprile di ogni anno;

4. I titolari dello spettacolo viaggiante che intendano utilizzare dette aree dovranno presentare idonea domanda, secondo le modalità e la normativa vigente al tempo, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

5. Coloro che risulteranno di anno in anno i concessionari delle aree sono tenuti a:

- Mantenere e custodire l'area assegnata e le immediate sue vicinanze nel massimo decoro;
- Installare, oltre alle attrazioni a pagamento come da istanza presentata, anche piccoli giochi (a solo scopo esemplificativo: scivoli, altalene, dondoli, ecc.) a titolo gratuito e di libero accesso a tutti i bambini, curandone la pulizia, il corretto uso e la custodia;
- L'orario di attività di tali giochi segue l'orario dell'attività principale.
- Il concessionario dell'area pubblica è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione, autorizzazione e applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. E' demandata alla competenza della Giunta comunale l'individuazione di nuove aree di esercizio così come l'esclusione di una o più d'una di quelle indicate al comma precedente.

TITOLO 8° - TEATRINI DI BURATTINI – TEATRI VIAGGIANTI

ART. 69 - DEFINIZIONE TEATRINI DI BURATTINI

1. Sono modeste attrezzature mobili dotate di un elementare boccascena ovvero di un piccolo palcoscenico dal quale o sul quale uno o più operatori presentano pupazzetti manovrati dal basso (burattini), ovvero manovrati con fili dall'alto.

2. Tali spettacoli di burattini possono contemplare evoluzioni acrobatiche di natura ginnica, scenette con clown o personaggi di fantasia effettuate dagli artisti che appartengono alla compagnia del teatrino dei burattini medesima.

ART . 70 - DEFINIZIONE TEATRI VIAGGIANTI

1. Sono attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico. Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

ART . 71 - DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Le attività di cui ai precedenti artt. 69 e 70, sono esercitate nelle seguenti aree:

- P.za G. Carducci
- P.za dei Mille
- P.za Martiri della Libertà
- P.za Gramsci
- P.za Nilde Iotti
- P.za della Fortezza
- Largo Cairoli, limitatamente alla terrazza rialzata prospiciente l'arenile
- P.za Iori

2. E' demandata alla competenza della Giunta comunale l'individuazione di nuove aree di esercizio così come l'esclusione di una o più d'una di quelle indicate al comma precedente.

ART . 72 - UTILIZZO DELLE AREE

1. L'area di Largo Cairoli, terrazza rialzata prospiciente l'arenile, viene adibita all'esercizio delle attività di cui al presente titolo nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno nei soli giorni di Domenica, Lunedì, Martedì dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

2. Dal 1° giugno al 30 settembre nelle giornate di Domenica qualora l'area suddetta risulti già occupata da altre manifestazioni di pubblico interesse, l'attività dello spettacolo viaggiante potrà essere recuperata nel giorno del mercoledì successivo.

3. L'area di Piazza della Fortezza, viene adibita all'esercizio delle attività di cui al presente titolo nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno nei soli giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato, dalle ore 21,00 alle ore 24,00.

4. Nel caso in cui in uno dei giorni di cui al precedente comma l'area risulti già occupata da altre manifestazioni di interesse pubblico, l'attività potrà essere recuperata in un successivo giorno nelle aree all'uopo destinate.

5. Le restanti aree di cui al precedente art. 71, ad esclusione della P.za Carducci che può essere utilizzata, ai fini del presente Titolo, nel solo periodo 1 giugno / 31 agosto, potranno essere utilizzate per le attività dello spettacolo viaggiante in qualsiasi periodo dell'anno, dalle ore 15,00 alle ore 24,00, purché non in concomitanza con i periodi di svolgimento del parco autunnale d'ottobre e del parco di carnevale.

6. Ad ogni esercente che abbia ottenuto l'assegnazione di una o più delle aree, queste verranno date in concessione per un periodo massimo di cinque giorni, anche non consecutivi, nel periodo consentito per l'area e per le aree di effettivo utilizzo.

7. Agli spettacoli che utilizzano animali per le loro attività o comunque che abbiano animali al seguito potrà essere data in concessione la sola area definita dal presente regolamento per l'esercizio del circo equestre.

8. E' vietato lo stazionamento di qualsiasi veicolo che non sia strettamente necessario allo svolgimento dell'attività medesima dell'esercente sull'area data in concessione. E' consentito l'accesso all'area suddetta solo per il tempo strettamente necessario allo scarico ed al successivo carico delle attrezzature e per l'allestimento dello spettacolo e del parterre.

9. Nelle aree di cui al precedente art. 71 è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica. L'esercente, in tal senso, dovrà dotarsi di apposita fornitura dall'Ente gestore il servizio elettrico.

10. All'esercente lo spettacolo viaggiante, anche al di fuori dei periodi indicati nei precedenti commi e previa presentazione di istanza allo SUAP dell'amministrazione comunale, sarà rilasciato titolo abilitativo per lo svolgimento delle proprie attività anche su aree e terreni privati, purchè siano rispettate le norme relative alla sicurezza stradale, agli allacci alle pubbliche forniture (energia elettrica, acqua od altro), agli scarichi fognari, alla raccolta della nettezza urbana e per quanto concerne la tenuta di animali al seguito utilizzati o non per gli spettacoli.

ART. 73 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo, presentate in sola forma telematica secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale dello SUAP, dovranno pervenire a questa Amministrazione comunale dal giorno 2 gennaio al giorno 30 aprile di ogni anno a pena d'esclusione.

2. Il contenuto della domanda è specificato nel portale SUAP dell'Amministrazione comunale e dovrà comunque essere integrato dalla seguente documentazione:

- a. copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi nell'esercizio della propria attività in corso di validità per un importo congruo alle attività prestate ed alle strutture utilizzate.
- b. autocertificazione di possesso del codice identificativo.
- c. collaudo statico annuale delle attrezzature.
- d. licenza di gestione permanente rilasciata dal Comune di Residenza.
- e. ricevuta di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con superficie minima occupata di mq. 100.
- f. pagamento imposta bollo vigente tempo per tempo assolta a mezzo modello F23.
- g. autocertificazione ai sensi dell'assolvimento obblighi INPS ed INAIL.

ART. 74 – GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. A coloro che avranno presentato istanza nei termini e con le modalità sopra descritte verrà assegnata un'area tra quelle richieste tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. Anzianità di frequenza nell'ultimo triennio.
- b. Continuità di presentazione della domanda nel triennio.
- c. Data di presentazione della domanda.

2. La mancata presentazione della domanda, anche per un solo anno nell'ultimo triennio, così come il mancato svolgimento senza giustificato motivo delle attività spettacolari previste nella licenza d'esercizio, comportano l'azzeramento del punteggio sino ad allora acquisito.

ART. 75 – PUBBLICITA' DEGLI SPETTACOLI

1. La pubblicità degli spettacoli svolti nell'esercizio dell'attività di cui al presente titolo può essere effettuata nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e dei Regolamenti comunali che dettano norme in materia.

2. Le locandine, delle dimensioni massime di ml. 0,80 x ml. 1,20, anche su supporti rigidi, potranno essere installate in numero non superiore a dieci e nelle immediate vicinanze dell'area di spettacolazione.

3. Detti supporti non possono essere collocati sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica stradale, in prossimità e corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie viarie.

TITOLO 9° - ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

ART. 76 – DEFINIZIONE

1. Trattasi di spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a seicento posti.

ART. 77 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo, presentate in sola forma telematica secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale dello SUAP, dovranno pervenire a questa Amministrazione comunale almeno 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione. Le istanze che pervengano con un anticipo inferiore potranno non essere accolte.

2. Non potrà essere autorizzata più di una esibizione di auto-moto acrobatica per volta e tra il termine di esercizio di una e l'inizio dell'esercizio della nuova dovranno trascorrere almeno 60 giorni.

3. In caso di più richieste, ai fini della precedenza da accordare, verrà considerata la data di presentazione della domanda.

4. Il contenuto della domanda è specificato nel portale SUAP dell'Amministrazione comunale e l'accoglimento della stessa sarà comunque subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

- 1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non);
- 2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo;
- 3) autocertificazione ai sensi dell'assolvimento obblighi INPS ed INAIL;
- 4) autocertificazione di possesso del codice identificativo;
- 5) collaudi statici annuali delle attrezzature;
- 6) versamento cauzione di €. 1.000,00 a mezzo fideiussione bancaria e/o assicurativa;
- 7) Presentazione del Libro Tecnico delle attrazioni;
- 8) Relazione tecnica dei locali ed impianti per la manifestazione e dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.

ART. 78 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivate ragioni di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione rilasciata per l'inosservanza dei Regolamenti comunali, delle prescrizioni impartite nell'atto di concessione e/o di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni o su richiesta motivata del Questore o del Prefetto.

TITOLO 10° - SANZIONI

ART. 79 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE, MISURE INTERDITTIVE

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco o dal Dirigente preposto, sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

- Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono

applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.

- L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nell'apposita commissione comunale istituita presso l'Ufficio legale e la Polizia Municipale di questa amm.ne;

- L'esercente attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni emesse dall'Ente in occasione di ogni singola manifestazione.

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere amministrativo e/o penale previste da specifiche disposizioni di Legge, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

a) FALSITÀ DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

- Inammissibilità della domanda.

Se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento del luna park:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;

- Misura interdittiva della chiusura attività e, ove possibile, smontaggio attrazione.

b) MANCATO VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL' ART. LO 17:

- Esclusione dall'organico del Parco per l'anno in corso e per l'anno successivo.

c) MANCATA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, ENTRO IL TERMINE INDICATO:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;

- Perdita della cauzione;

- Esclusione dal parco per l'anno successivo.

D) OCCUPAZIONE NON CORRETTA DEGLI SPAZI CONCESSI NELL'AREA CARAVAN OVVERO OCCUPAZIONE DI SPAZI ESTERNI:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;

- Nel caso in cui l'occupazione non corretta, ovvero l'occupazione di spazi esterni limiti gli spazi limitrofi assegnati ad altri titolari, obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni dell'occupazione.

E) DIFFORMITÀ TRA MISURE DICHIARATE DELL'ATTRAZIONE E QUELLE EFFETTIVE RICONTRABILI AD INSTALLAZIONE AVVENUTA, OVVERO INSTALLAZIONE DELL'ATTRAZIONE PARZIALMENTE O TOTALMENTE AL DI FUORI DEGLI SPAZI CONCESSI:

PICCOLE ATTRAZIONI:

Difformità con ingombro che non pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;

Difformità con ingombro che pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

Difformità con ingombro che non pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Difformità con ingombro che pregiudichi il montaggio, la sicurezza o il funzionamento di attrazioni limitrofe:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 600,00;
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione.

F) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA :

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione.

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione.

G) SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE NEL CASO DI

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione.

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 600,00.
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e, ove possibile, smontaggio dell'attrazione.

H) INOSSERVANZA DELL'ORARIO OBBLIGATORIO DI ESERCIZIO

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
- In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni e la non ammissione al Parco dell'anno successivo.

I) ASSENZA, NELLA GESTIONE DELL'ATTRAZIONE, DEL GESTORE TITOLARE O DEL CONDUTTORE INDICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.
- In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 250,00 a € 500,00 e sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a cinque giorni. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività e la non ammissione al parco dell'anno successivo.

L) SMONTAGGIO TOTALE O PARZIALE DELL'ATTRAZIONE PRIMA DEL TERMINE OBBLIGATORIO DI ULTIMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 600,00 per le medie e grandi attrazioni.
- In caso di recidiva non ammissione al Parco dell'anno successivo.

M) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LO SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE E L'ABBANDONO DELL'AREA:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 500,00 per le medie e grandi attrazioni.
- Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro sette giorni dal termine di ultimazione della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione addebitandone le spese all'esercente stesso ed in tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal Parco per i successivi due anni.

N) MANCATA OTTEMPERANZA ALLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DEL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA NOTIFICA DELLA DISPOSIZIONE

- Sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00
- Esclusione dal Parco per i successivi due anni

O) MANCATA OTTEMPERANZA ALLA MISURA INTERDITTIVA DELLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ E SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE, IMPARTITA DALL'ENTE ENTRO LO STESSO GIORNO DALLA NOTIFICA DELLA DISPOSIZIONE:

- Sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.
- Chiusura coattiva dell'attrazione.
- Esclusione definitiva dall'organico del Parco.

P) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI:

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00;

a) Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o la misura cautelare della chiusura dell'attrazione.

b) Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi e costituiscono anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

c) Per le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso il pagamento entro 30 gg. dal giorno della contestazione o notifica del verbale.

TITOLO 11° – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente Regolamento e delle altre norme di Legge e/o Regolamento ad essa applicabili.

ART. 81 – NORME ACCESSORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al D.P.R. 21/04/1994, n. 394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultino applicabili.

2. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi d'interesse o d'ordine pubblico.

ART. 82 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 83 – NORME FINALI

1. In attesa che venga approvato dalla Giunta Comunale l'elenco delle aree di cui all'art.1, il

Responsabile del Settore o di altra configurazione organizzativa interna all'Ente, secondo quanto definito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, titolare del procedimento potrà autorizzare l'esercizio temporaneo delle attività disciplinate dal presente Regolamento su aree comunali libere e disponibili, aventi anche diversa destinazione d'uso, acquisiti, al riguardo i pareri favorevoli dei Settori comunali eventualmente interessati.

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ED AFFINI

ALLEGATO "A"

	UBICAZIONE	QUANTITÀ DI ATTRAZIONI E TIPOLOGIA
AREE DESTINATE AI PARCHI DIVERTIMENTO		
Parco Autunnale Parco Invernale	P.za Veterani dello Sport	Secondo l'organico del Parco e per i mestieri definiti nel Regolamento come "Novità" e "Ripescaggio"
Parco Estivo	Via Rossetti, area di proprietà del Demanio Forestale statale	ad iniziativa privata sino a esaurimento disponibilità area ed in numero non inferiore a sette
AREE DESTINATE AI CIRCHI	P.le di via San Pietro in Palazzi, sponda destra del fiume Cecina	1 circo

<p align="center">AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - P.za Carducci, - P.za Nilde Jotti, - P.za Gramsci, - P.za dei Mille, - P.za Martiri della Libertà; - Viale della Vittoria, zona pedonale ed a traffico limitato e, negli orari di chiusura al transito veicolare, nella parte residua; - Largo Cairoli; - P.za della Fortezza - Terrazza dei Tirreni, limitatamente agli orari di chiusura al transito veicolare del viale della Vittoria - e' consentita la forma itinerante; 	<p align="center">1 spettacolo per volta e con le limitazioni definite dal Regolamento</p>
<p align="center">AREE DESTINATE AI MESTIERI ESCLUSIVAMENTE DA BAMBINI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - P.za G. Carducci - P.za dei Mille - P.za Martiri della Libertà - P.za Gramsci - P.za Nilde Jotti - P.za della Fortezza - P.za Iori 	<p align="center">Piccole medie e grandi in base allo spazio disponibile e da valutare di volta in volta</p>
<p align="center">AREE DESTINATE ALLE PICCOLE GIOSTRE ESTIVE PER BAMBINI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viale della Vittoria, porzione di suolo pubblico prospiciente l'arenile posto in tra gli stabilimenti balneari denominati "Il Settebello" e "Donna di cuori", delle misure di ml. 20,00 x ml. 10,00; - Via Tevere, angolo parcheggio fronte entrata principale "Acqua il Parco" delle misure di ml. 12,00 x ml. 16,00; - Via Ferrucci, fronte civico n. 92 delle seguenti misure, ml. 13,00 x ml. 10,00; 	<p align="center">1 attrazione delle dimensioni massime previste per le singole aree</p>

<p>AREE DESTINATE AI TEATRINI DI BURATTINI E TEATRI VIAGGIANTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - P.za G. Carducci - P.za dei Mille - P.za Martiri della Libertà - P.za Gramsci - P.za Nilde Jotti - P.za della Fortezza - Largo Cairoli, limitatamente alla terrazza rialzata prospiciente l'arenile - P.za Iori 	<p>I teatro per area e per quartiere cittadino (Marina, Palazzi, Centro e Palazzaccio), delle dimensioni massime previste per le singole aree</p>
---	--	--

<p>AREA DI SOSTA CAROVANE, ROULOTTE E SIMILI PER USO ABITAZIONE ED ACCESSORI AD ESSE</p>		
<p>VIA BADEN POWELL</p>	<p>Parcheggio pubblico c/o parco acquatico "Acqua village" di Cecina mare</p>	<p>Con le modalità stabilite nel presente regolamento</p>